



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO Personale: Trattamento Giuridico

Numero 289 Settoriale del 02/11/2021

Numero 584 Reg. Generale del 02/11/2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALL' 10 DEL DECRETO LEGGE 1 APRILE 2021, N. 44, CONVERTITO IN LEGGE 76/2021. MODIFICA BANDO CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CATEGORIA GIURIDICA D

L'anno 2021 il giorno 2 del mese di NOVEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Personale: Trattamento Giuridico:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamate:

la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 21 dicembre 2018 recante *Aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 a seguito di nuova analisi del fabbisogno secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6 ter d.lgs. 165/2001*, nella quale è prevista, tra l'altro, l'assunzione di n. 1 unità di personale con profilo professionale *Istruttore Direttivo contabile - cat. D - posizione economica D1*, a tempo pieno ed indeterminato, previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001;

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 10 aprile 2019 avente ad oggetto *Piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 e piano annuale delle assunzioni in accordo alle Linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6 ter d.lgs. 165/2001. Approvazione* nella quale è confermata, la previsione dell'assunzione di n. 1 unità di personale con profilo professionale *Istruttore Direttivo contabile - cat. D - Posizione economica D1*;

Richiamata altresì la determinazione n. /2020, al cui contenuto rinvia integralmente, con la quale è stata avviata la procedura concorsuale, per soli esami, per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D, Pos. Econ. D1, mediante approvazione del bando di concorso e del relativo schema di domanda di partecipazione;

Dato atto:

- che dell'anzidetto bando di concorso è stata garantita la pubblicazione per 30 gg., a far data dal 7 febbraio 2020, all'Albo pretorio *on line*, nonché sul sito istituzionale nella Sezione *"Amministrazione Trasparente"* - sottosezione *"Bandi di Concorso"* e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale *"Concorsi ed Esami"* n. 11 del 7.02.2020;

che il termine perentorio di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione *de qua* è scaduto il 9.03.2020 e nessuna attività successiva è ad oggi stata svolta ;

Dato atto che in data 1 aprile 2021 è entrato in vigore del DL 44 / 2021, che ha profondamente mutato la disciplina delle procedure concorsuali;

Considerato infatti che l'art. 10 del Decreto Legge del 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76 al primo comma dispone che, *"al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le modalità semplificate di svolgimento delle prove previste dalla medesima disposizione, assicurandone comunque il profilo*

comparativo, tra cui, secondo la lettera b), l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente"; mentre al terzo comma stabilisce che "Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a)".

Dato atto che per le procedure concorsuali i cui bandi sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 44, le PPAA interessate, qualora non siano ancora state poste in essere attività, attuano le modalità semplificate previste dai primi due commi, in particolare:

- prevedono l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché l'utilizzo delle sedi decentrate di cui al comma 2);
- per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, possono prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale anche in videoconferenza;

Considerato altresì che:

è consentito l'utilizzo di forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla (così peraltro l'art. 3 della L. n. 56/2019 - Interventi per la concretezza delle Pubbliche amministrazioni) ;

la prova scritta deve necessariamente essere svolta con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

Salvo l'utilizzo di mezzi informatici e digitali, la prova scritta può essere svolta sia "in presenza", convocando il candidato in un luogo organizzato, dal punto di vista logistico, dall'amministrazione procedente, nel rispetto di il protocollo di sicurezza approvato dal dipartimento della funzione pubblica, compreso il principio che la prova scritta non può durare più di 60 minuti sia da "remoto", attraverso l'uso di adeguati strumenti telematici, che non richiedano la presenza fisica del candidato in un luogo individuato dall'amministrazione - al fine di massimizzare l'osservanza delle misure di sicurezza previste dal protocollo anti-Covid 19- anche avvalendosi di società specializzate;

Dato atto che relativamente alla procedura concorsuale di cui all'oggetto, il cui bando è stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, "non è stata svolta alcuna attività" e che pertanto, secondo l'interpretazione data dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'ANCI, è da intendersi come "alcuna prova concorsuale".

Dato atto che non è stato possibile espletare le procedure concorsuali attualmente bandite a causa dell'emergenza epidemiologica a seguito di provvedimenti governativi che, allo scopo di ridurre la diffusione del contagio, hanno dapprima sospeso l'esecuzione delle procedure concorsuali e successivamente, con il DPCM 14 gennaio 2021 (articolo 1, comma 10 lettera z) consentito lo svolgimento in presenza delle procedure concorsuali solo con l'applicazione di

protocolli sanitari rigidi; il Dipartimento della Funzione Pubblica ha infatti adottato il "Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021" del 3 febbraio scorso nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;

Considerato che Il Dipartimento della Funzione pubblica, in data 15 aprile 2021, ha adottato il nuovo Protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da "Covid-19" nell'organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del Dlgs. n. 165/2001, alla luce del Dl. n. 44/2021; Il presente Protocollo è stato validato il 29 marzo scorso dal Comitato - tecnico scientifico presso il Dipartimento della Protezione civile. Il Documento riconferma, per lo più le precedenti indicazioni già date con quello del 3 febbraio scorso introducendo, tuttavia, alcune rilevanti novità.

La previsione di maggiore rilievo innovativo è che le prove selettive da svolgere in presenza devono avere una durata massima di 60 minuti.. Questa disposizione determina, come conseguenza inevitabile, che le prove scritte non possono più consistere nel tradizionale elaborato scritto, ma dovranno essere strutturate come test a risposta multipla e/o risposte a domande predeterminate.

Considerata l'esigenza di procedere alla modifica del bando di concorso alla luce delle disposizioni introdotte dal citato art. 10 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per una piena adesione alle misure di semplificazione ivi previste;

Dato atto della necessità e dell'esigenza di procedere senza ulteriore ritardo allo svolgimento dei concorsi al fine di poter assumere le risorse umane previste dal piano del fabbisogno di personale, con celerità in osservanza dei principi fondamentali dell'ordinamento in materia di lavoro alle dipendenze della P.A. e dei principi generali di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia, celerità e trasparenza dell'attività amministrativa;

Rilevato pertanto di dover modificare il bando di concorso, con particolare riguardo al numero ed alle modalità di svolgimento delle prove selettive, fermo restando i requisiti di partecipazione e tutte le altre prescrizioni nello stesso previste,

Ritenuto, coerentemente con il livello di specializzazione del profilo professionale da reclutare, di non prevedere alcuna preselezione per titoli;

Ravvisati invece i presupposti per la modifica delle modalità di svolgimento delle prove selettive eliminando la prova preselettiva ed una delle due prove scritte, conservando tuttavia la prova orale; per lo svolgimento della prova scritta si farà ricorso a quesiti tecnico-professionali a risposta multipla sulle materie oggetto d'esame ;

Ravvisata la necessità di introdurre, anche in alternativa alla modalità ordinaria, l'espletamento della procedura di concorso in atto in modalità telematica, da remoto;

Dato atto che dette modifiche non comportano una riapertura dei termini per la presentazione delle domande in relazione a quanto disposto nel comma 3 dell'art. 10 del succitato D.L 44/2021 ;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del sottoscritto responsabile;

DETERMINA

1.DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI MODIFICARE il Bando di concorso per esami per l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile, categoria giuridica D, approvato giusta determinazione n. R.G.64/2020 conformemente a quanto in Allegato bando, da considerarsi parte integrante e sostanziale del

presente atto e che contestualmente si approva;

3. DARE ATTO che tutte le indicazioni di tipo tecnico-operativo e i dettagli procedurali verranno forniti ai candidati tempestivamente mediante apposita e separata pubblicazione sul sito del Comune di Veglie - sezione "Amministrazione trasparente", sub "Bandi di Concorso";

4. DI STABILIRE che la presente determinazione unitamente all'Allegato sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Bandi di Concorso", e che essa avrà valore legale a ogni effetto di legge;

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Anna Maria MARASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1203

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 02/11/2021 al 17/11/2021
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.